

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2021, n. 38.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Fissazione nuovo termine Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 32 del 30 aprile 2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Emanazione provvedimento contumaciale.).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 convertito con modificazioni dalla legge 159 del 27 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;

Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l'obiettivo di contribuire al pieno dispiegamento degli effetti derivanti dalla applicazione delle ordinanze emesse dalla Regione Umbria, nonché delle ulteriori misure derivanti dall'applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, dei decreti legge 158/2020, 172/2020, 1/2021 e 2/2021;

Richiamate le precedenti ordinanze emanate dalla Presidente della Giunta regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

Preso atto della comunicazione in tal senso del Commissario per la gestione dell'emergenza Covid-19 acquisita agli atti d'ufficio;

Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;

Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. 11 del 15 gennaio 2021;

Visto l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021;

Visto la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno del 18 gennaio 2021 n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con legge n. 29 del 12 marzo 2021;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;

Visto dpcm 2 marzo 2021;

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

ORDINA

Art. 1

1. È fissato al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'art. 1 dell'Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 32 del 30 aprile 2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Emanazione provvedimento contumaciale.), in linea con il provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex DL n. 105 del 23 luglio 2021.

Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria e ai Sindaci dell'Umbria.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 14 settembre 2021

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI